



**AI SOGGETTI PREPOSTI ALLA  
RACCOLTA DELLE ADESIONI  
Loro sedi**

*Inviata a mezzo e-mail*

Oggetto: **Circolare n° 1/2021 – Nuovo regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari**

Dal 1° maggio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione, approvato dalla Covip con Deliberazione del 22 dicembre 2020, che sostituisce il precedente Regolamento di cui alla Deliberazione Covip del 25 maggio 2016.

Fino al 30 maggio 2021 è comunque consentita la raccolta delle adesioni, in conformità alla precedente regolamentazione (Deliberazione Covip del 25 maggio 2016), sulla base dei documenti informativi predisposti secondo la normativa previgente.

Il nuovo Regolamento prevede che l'adesione alle forme pensionistiche complementari debba essere preceduta dalla consegna gratuita al lavoratore dei seguenti documenti del Fondo:

- **Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa;**
- **Appendice "Informativa sulla sostenibilità".**

La Nota Informativa completa e lo Statuto dovranno invece essere consegnati gratuitamente ai soli soggetti che ne facciano espressa richiesta.

Al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova disciplina, si è provveduto anche ad aggiornare il modulo di adesione.

La documentazione sopra richiamata ed il nuovo modulo di adesione saranno disponibili sul sito di Eurofer ([www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it)) dal 31 maggio 2021.

Tenuto inoltre conto che il comma 6 dell'art. 33 dello Statuto del Fondo prevede che "la raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive", si ritiene qui utile richiamare l'attenzione sulle regole di comportamento, prescritte dalla Covip, a cui devono attenersi i soggetti che svolgono attività di raccolta delle adesioni ad una forma pensionistica complementare.

Al riguardo, l'art. 7 del suddetto Regolamento prevede che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari rispettino le seguenti regole di comportamento:

- a. osservare le disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili;
- b. comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;

- c. fornire ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;
- d. astenersi dal fornire informazioni non coerenti con la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' e con la Parte II 'Le informazioni integrative' della Nota informativa, unitamente all'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- e. richiamare l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del Paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, precisando che la stessa è volta a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;
- f. richiamare l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* del fondo;
- g. nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamare l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;
- h. non celare, minimizzare o occultare elementi o avvertenze importanti;
- i. compiere tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;
- j. verificare l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccogliergli la sottoscrizione;
- k. acquisire, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda 'I costi', contenuta nella Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e restando a disposizione per ogni necessario chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Direttore generale

Elsa Placinta

